



Sent n. 291/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

dott. Ivan DE MUSSO	Presidente
dott. Franco MENCARELLI	Consigliere
dott. Stefano PERRI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n 68786 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:

MARRONE Biagio, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Crispi n. 36, presso lo studio degli Avvocati Massimo Basile e Maurizio Bianchi, che lo rappresentano e lo difendono nel presente giudizio, giusta delega a margine della memoria di costituzione;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, le memorie scritte e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 maggio 201, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore generale dott. Massimo Perin;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 7 ottobre 2008, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha convenuto in giudizio il signor Marrone Biagio per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'erario ed, in particolare, del Comune di Monte San Biagio, della somma di € 12.394,42 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per la condotta dolosa, tenuta nella qualità di assistente sociale comunale, consistente nell'aver falsamente certificato l'avvenuta esecuzione di un progetto a favore degli immigrati extracomunitari, per il quale la provincia di Latina aveva erogato un finanziamento all'ente locale che, a sua volta, ne aveva affidato la realizzazione alla cooperativa sociale "Raggio verde".

La condotta dolosa del Marrone è stata, altresì, censurata in quanto il medesimo avrebbe autorizzato, senza averne i poteri, il tesoriere dell'ente locale a pagare la fattura emessa dalla cooperativa sociale a favore di Carnevale Benedetto, soggetto non avente titolo né rappresentanza legale della predetta cooperativa sociale.

Per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio di Marrone e di Carnevale per i reati di falso e truffa in concorso, provvedendo ad informare la Procura contabile, stante la qualifica di dipendente comunale del Marrone.

La successiva indagine delegata alla Guardia di Finanza ha consentito di individuare la condotta dannosa posta in essere dal convenuto che avrebbe, in un primo tempo, falsamente certificato l'avvenuta realizzazione del progetto sociale che, in realtà, non era ancora stato avviato o, comunque, ancora non completato, eppoi, sottoscrivendo fraudolentemente una delega all'incasso quale responsabile del servizio sociale, pur non avendone la qualifica, avrebbe indotto in errore il tesoriere dell'ente locale che corrispondeva al Carnevale le somme oggetto della contribuzione destinate alla cooperativa sociale, con la quale quest'ultimo non aveva alcun rapporto, determinando l'esborso indebito di cui oggi viene chiesta la restituzione.

Nel corso dell'istruttoria avviata dalla Procura regionale, erano inizialmente emersi profili di responsabilità, per colpa grave per omessa vigilanza, del Responsabile dei servizi sociali comunali dr. Raffaele D'Amato che aveva affidato nel febbraio 2004 il progetto alla cooperativa Raggio verde e aveva firmato la liquidazione del compenso distratto dal Marrone con condotta dolosa a favore del Carnevale, come pure della dott.ssa Labbadia Celestina, che aveva ricoperto, dal settembre 2004, l'incarico di responsabile dell'Area affari generali dell'ente locale nella quale era incardinato il servizio sociale, ma le controdeduzioni di entrambi i soggetti all'invito a dedurre notificato dalla Procura regionale sono apparse sufficienti ad escludere ogni coinvolgimento a titolo di colpa grave nella vicenda dannosa.

Il primo ha, infatti, dichiarato di aver constatato personalmente più volte lo svolgimento delle attività sociali presso la struttura ove operava il Marrone, di aver firmato la liquidazione del compenso sulla base della dichiarazione di avvenuta esecuzione da parte del Marrone e di aver saputo solo successivamente dell'atto di delega all'incasso firmato dal Marrone al Carnevale, per cui nessuna omissione poteva al medesimo essere contestata.

La dott.ssa Labbadia, subentrata nel settembre 2004, quando ormai l'evento dannoso si era realizzato, ha dichiarato di essersi prontamente adoperata non appena la responsabile della Cooperativa sociale nel maggio 2005 ebbe a richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate, per cui nessuna inerzia poteva alla medesima essere contestata.

Nell'atto di citazione è stata, quindi, affermata la responsabilità unica e a titolo di dolo del Marrone che non ha svolto alcuna controdeduzione all'invito a dedurre.

Con memoria depositata in data 2 ottobre 2009, si è costituito il convenuto Marrone che ha preliminarmente eccepito la insussistenza del danno erariale contestato, stante il fatto che tutte le attività del progetto sono state regolarmente svolte, come attestato dallo stesso responsabile del servizio dott. D'Amato nelle controdeduzioni depositate, mentre, con riguardo alla contestata dolosa sottrazione di contribuzione, ha tenuto ad evidenziare che le somme corrisposte al signor Carnevale sono tutte giustificate in quanto il medesimo è stato il principale fornitore delle attività del progetto e dei beni rimasti in dotazione dell'istituto centro comunale multiculturale, per cui le somme sono da imputare alle ragioni di credito dal medesimo vantate. Ha, comunque, chiesto che venga disposta la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale in considerazione dell'identità dei fatti tutti ancora da accertare.

Alla scorsa udienza questa Sezione ha disposto, con ordinanza n.686 depositata, in data 17 dicembre 2009, la sospensione del presente procedimento in attesa di acquisire la sentenza penale di primo grado sui fatti oggetto di contestazione anche da parte della Procura contabile.

Con nota del 16 febbraio 2015, la Procura regionale ha trasmesso copia della sentenza n. 10524/2014 del Tribunale ordinario di Latina – Sezione distaccata di Terracina-, con la quale è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati Marrone e Carnevale per i reati a suo tempo contestati in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Alla pubblica udienza, il Rappresentante della Procura regionale ha confermato la sussistenza dell'illecito fonte di danno erariale anche se il reato si è prescritto, precisando che le risultanze istruttorie confermano la distrazione delle risorse pubbliche avvenute con condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa, per cui ha concluso con la richiesta di condanna integrale alla refusione del danno.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa dell'assistente sociale comunale Marrone Biagio in relazione alla vicenda dannosa per la quale era pendente procedimento penale dinanzi al Tribunale di Latina, conclusosi con la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.

Il Collegio prende atto della pronuncia dell'Autorità giudiziaria penale nella quale è possibile leggere altresì "... dagli atti non risultano elementi per un'assoluzione nel merito emergendo profili di responsabilità, alla luce della documentazione in atti e delle deposizioni rese".

Ciò comporta che il Giudice contabile può formare il suo convincimento dalla lettura della documentazione acquisita in quel processo al fine di verificare la sussistenza di quella condotta dolosa foriera di danno erariale contestata nell'atto di citazione.

Ed invero, dagli atti è risultato, anche per ammissione dello stesso responsabile dei servizi sociali comunali dr. D'Amato che ebbe a svolgere alcune visite presso la struttura ove operava il Marrone, che alcune delle attività programmate a favore degli immigrati extracomunitari sono state effettivamente svolte, anche se non è stato possibile accertare l'effettivo e completo svolgimento del progetto.

Ulteriore riprova di quanto affermato è nella richiesta formulata dalla responsabile della cooperativa sociale Raggio verde di ottenere la contribuzione concordata a fronte di avvio attività a favore degli utenti, anche se tale dichiarazione è stata smentita dall'interessata in sede di dichiarazioni testimoniali ove, invece, ha affermato che il servizio non era stato mai avviato, come pure di aver emesso comunque la fattura n. 2 sia pur su espressa richiesta del Marrone.

Ugualmente provato è il fatto che il Marrone ebbe a sottoscrivere la dichiarazione per il tesoriere dell'ente locale di autorizzare il Carnevale all'incasso della contribuzione in nome e per conto della cooperativa sociale (vedi dichiarazioni testimoniali ex articoli 351 c.p.p. del Marrone e documento acquisito che reca la sottoscrizione del Marrone quale responsabile del servizio sociale, qualifica che non apparteneva al medesimo ma al dr. D'Amato che era completamente all'oscuro della delega conferita).

Risulta dagli atti, ancora, che il Carnevale non era il soggetto avente titolo ad ottenere la contribuzione provinciale, in quanto la cooperativa sociale Raggio verde era stata indicata dal Comune come destinataria della medesima a fronte di attività che dovevano essere svolte e non è risultato che la responsabile della cooperativa, unica legale rappresentante, avesse autorizzato il Carnevale all'incasso della somma in nome e per conto della medesima.

Lo stesso Carnevale ha ammesso di non conoscere la cooperativa sociale e, quindi, di non poter vantare alcuna ragione di credito nei suoi confronti, né risulta da alcun atto che il medesimo avesse richiesto il pagamento di forniture effettuate nell'ambito del progetto sia alla cooperativa che allo stesso ente locale, il che smentisce categoricamente le affermazioni del convenuto in merito all'esistenza di diritti creditorî vantati dal Carnevale.

Da tutto il materiale istruttorio, emerge, quindi, molto chiaramente, che il Marrone, con condotta volontaria e fraudolenta, ebbe a far emettere la fattura n. 2 del 5 maggio 2004 alla responsabile della cooperativa sociale Raggio verde e, unitamente

alla relazione sull'attività svolta da quest'ultima nel periodo gennaio-aprile 2004 che allo stesso era demandato di certificare, indusse l'ente locale a liquidare l'intera somma dovuta a titolo di contribuzione con la determina n. 172 del 17 maggio 2004, sottoscritta dal segretario comunale dr. D'Amato.

Al fine di incassare direttamente la somma, il Marrone non esitò a sottoscrivere la nota al tesoriere dell'ente locale nella quale, usurpando la qualifica di responsabile del servizio, indicò nella figura del Carnevale Benedetto il delegato all'incasso per conto della cooperativa sociale il quale, in data 23 settembre 2004, sottoscrisse la quietanza per ricevuta.

Appare quindi evidente, in assenza di riscontri contrari, che la somma destinata alla cooperativa sociale Raggio verde per attività effettivamente svolte sia pur in via parziale, è stata sottratta con dolo alla sua naturale destinazione e, quindi, costituisce posta dannosa che deve essere recuperata nei confronti di chi ha avuto la piena e diretta responsabilità nella verifica dell'evento.

Né è possibile intravedere forme di corresponsabilità nella vicenda dannosa, atteso che la condotta è stata posta in essere al fine di evitare ogni possibile doverosa vigilanza da parte del Responsabile del servizio che risulta aver effettuato delle visite saltuarie presso la struttura ove si svolgeva il progetto.

Ritiene, pertanto, il Collegio che l'intera somma richiesta dalla Procura contabile debba essere oggetto di recupero nei confronti dell'impiegato Marrone che, con il suo comportamento, ha depauperato l'ente locale di una somma di denaro che è stata erogata ad un soggetto diverso da quello avente titolo.

Sulla somma dovuta in esecuzione della presente condanna deve essere corrisposta la rivalutazione monetaria decorrente dalla data del fatto dannoso al momento della pronuncia e gli interessi legali dal momento della pronuncia all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

il signor **Marrone Biagio** al pagamento in favore dell'erario, ed in particolare del Comune di Monte San Biagio, della somma di Euro 12.394,42, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di Euro 230,37 (duecentotrenta/37).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 maggio 2015.